

AGRICOLTURA E CACCIA

1958

La caccia è la raccolta di un prodotto del suolo, la selvaggina; raccolta che va fatta a tempo debito, mediante uccisione o cattura e cercando di salvaguardare i riproduttori oltre a quella parte di prodotto che è necessaria al ripopolamento delle località circostanti.

Se un terreno non presenta determinate caratteristiche di composizione fisico-chimica del suolo, atte a consentire la vita agli animai umicoli; se non offre piante spontanee o coltivate, che possano servire di cibo agli uccelli con le loro foglie, coi semi o coi frutti e sulle quali vivano insetti ed altri animali che serviranno di cibo ai primi; se l'agricoltore non tollera l'esistenza di cespugli, di roveti, di macchie e di altri nascondigli atti al ricovero delle lepri e alla nidificazione degli uccelli; se non cura la conservazione di qualche pozzanghera o ruscello per l'abbeverata; se non sopporta qualche danno arrecato dalla selvaggina ai raccolti pendenti; in una parola se non predispose e non conserva un ambiente invitante alla nidificazione degli uccelli stanziali e alla sosta dei migratori, la selvaggina non si stabilisce nella località e non vi sosta, onde la caccia viene a mancare.

Si comprende adunque che l'agricoltore, possessore di un terreno, ha tutto l'interesse a curare la sosta degli uccelli che sono suoi ausiliari nella lotta contro gli insetti ed altri animali nocivi; se oltre a non disporre della selvaggina che appartiene al primo occupante, egli deve subire l'incomoda presenza di quest'ultimo e non avrà alcun interesse alla cura dell'ambiente che invita la selvaggina a sostare e riprodursi.

I rapporti fra caccia ed agricoltura vanno dunque considerati innanzi tutto sotto l'aspetto del pieno possesso dei campi da parte dell'agricoltore che li coltiva.

Fino dal 1923 vigeva l'art. 712 del Codice civile, che si esprimeva nel modo seguente: «L'esercizio della caccia è regolato da leggi particolari. Non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore».

È noto che dalla costituzione del Reno d'Italia fino al 1923 non era stato possibile unificare le disposizioni riguardanti la caccia per la resistenza che i cacciatori romani opponevano alla rinuncia della disposizione sancita dall'art. 9 della notificazione pontificia 14 agosto 1839 così espressa: «Non si può cacciare senza consenso del proprietario nei terreni altrui muniti di riparo, costruito in modo da impedire realmente d'ogni maniera l'ingresso, non solo alle bestie ma anche agli uomini». Questa disposizione teneva particolarmente conto delle speciali condizioni della campagna romana in quel tempo, quando essa era un esteso latifondo malarico a pascolo per le pecore.

Nel 1923, in regime dittatoriale, venne quasi senza discussione approvata dal Parlamento la legge colla quale veniva applicato a tutta Italia l'antico regime del latifondo romano.

Praticamente la legge del 1923 ha aperto alla libera caccia i quattro quinti del territorio nazionale; il risultato di questo provvedimento è stato la distruzione di ogni specie di selvaggina, giacché i cacciatori hanno avuto facoltà di percorrere indisturbatamente, durante 35 anni, quei quattro quinti del territorio nazionale per quasi otto mesi dell'anno. Questa appare dunque la causa principale della scomparsa della selvaggina, che si trova ora soltanto ai margini delle riserve.

Va anche tenuto conto che le fucilate spaventano gli animali, i quali si allontanano alla ricerca di luoghi tranquilli. I detonatori che si usano per allontanare i passeri e gli storni dai luoghi dove vi sono raccolti pendenti, confermano la precedente asserzione.

Siamo d'accordo nell'ammettere che, nei terreni coltivati, gli insetticidi usati indiscriminatamente abbiano avuto notevole influenza nella rarefazione dei piccoli uccelli, ma questa considerazione non vale per gli estesissimi incolti del nostro Appennino. Se si tien conto altresì della insufficiente vigilanza sulla caccia e della nessuna conoscenza che i cacciatori sotto ai quarant'anni hanno delle specie ornitiche, si comprende come anche cince, pettirossi, ecc., protetti dalla legge, siano stati uccisi o catturati.

Libera caccia e terreni liberi di caccia sono una specialità italiana. Vediamo quanto accade negli altri paesi.

In Francia la legge del 3 maggio 1844 stabilisce all'art.1: «Nessuno avrà facoltà di cacciare sulla proprietà altrui senza il consenso del proprietario o dei suoi aventi diritto». Questa disposizione è rimasta in vigore attraverso tutte le modifiche apportate fino ad oggi alla legge del 1844.

In Svizzera la legge federale 24 giugno 1904 attribuisce ai Cantoni la facoltà di legiferare in materia di caccia. Le disposizioni cantonali sono fra le più restrittive.

In Austria il diritto di caccia è connesso con la proprietà fondiaria e spetta al possessore del fondo.

Nell'Inghilterra ed in Germania la selvaggina è proprietà del possessore del fondo e non è consentito in alcun modo introdursi nei terreni altrui per cacciare, senza il consenso del proprietario, senza che questi sia costretto a circondare la sua proprietà da recinti di sorta.

In Jugoslavia si considera accertato che la libera caccia non stimola la produzione e la protezione della selvaggina, e che ogni territorio di caccia deve appartenere esclusivamente ad enti particolarmente destinati. Ad evitare che il primo venuto da un qualsiasi paese della repubblica federale approfitti della selvaggina allevata dai cacciatori residenti in luogo, il diritto esclusivo di caccia è stato assicurato alla associazione locale dei cacciatori, la quale può tuttavia consentire, sotto determinate condizioni, l'ammissione alla caccia di cacciatori

residenti altrove. Ad evitare poi che un numero troppo grande di cacciatori distrugga la selvaggina, si ha cura che il numero dei capi da uccidere o da catturare non comprometta mai la possibilità del ripopolamento naturale. A tale scopo ogni associazione di cacciatori deve elaborare un piano tecnico di caccia per l'anno successivo, delimitando preventivamente un quarto della superficie totale della riserva, dove ogni operazione venatoria sarà vietata nell'anno seguente. Il piano di ciascuna associazione è sottoposto all'approvazione dell'Unione delle associazioni venatorie e delle autorità competenti. In caso di intemperie che abbiano per risultato una diminuzione del numero previsto di animali selvatici, il piano deve essere modificato nel corso dell'anno.

In Cecoslovacchia la caccia è disciplinata dalla legge 18 dicembre 1957. Per ottenere la licenza di caccia, necessaria per l'esercizio venatorio, occorre l'iscrizione ad una organizzazione del partito comunista. L'esercizio venatorio è autorizzato solo nei territori di caccia dello Stato, oppure nei terreni delle cooperative. Tali enti o la esercitano direttamente o la affidano a società venatorie; essi debbono peraltro corrispondere allo Stato determinati contingenti annuali di cacciagione viva da esportare, sotto pena di gravi sanzioni.

In Romania il permesso di caccia è praticamente concesso solo ai facenti parte della classe lavoratrice, iscritti al partito comunista. La legge rumena considera la selvaggina proprietà del fondo. Perciò solo gli aventi diritti su di un terreno hanno diritto di vietare la caccia o di rilasciare permessi di caccia. Praticamente, quindi, la caccia è riservata. Le società dei cacciatori provvedono ad ottenere i permessi di caccia per i loro soci.

In Bulgaria esistono perimetri di allevamento, cioè luoghi di per sé adatti alla moltiplicazione naturale della selvaggina e dove con opportuni provvedimenti si cerca di migliorare le condizioni che ne favoriscono la moltiplicazione. In tali perimetri la caccia non è ammessa. Esistono poi tenute di caccia, nelle quali l'accrescimento e il miglioramento della selvaggina si ottiene attraverso una regolamentazione della caccia secondo la stagione, il numero dei capi eccedenti il normale popolamento, ecc. La caccia vi è consentita secondo un piano prestabilito e con permessi speciali. In perimetri di caccia, esattamente delimitati dalle associazioni dei cacciatori, la caccia può essere esercitata senza controlli. Tali perimetri subiscono normalmente una rotazione annuale. Ogni anno il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste determina la quantità massima di selvaggina che può essere uccisa in una "partita di caccia" o in una stagione. Il cacciatore deve indicare su apposito libretto il luogo ove intende recarsi e, al ritorno, prima di entrare nell'abitato, deve annotare il numero e la specie dei capi uccisi. Egli deve inoltre determinare il numero delle giornate di caccia effettuate e la qualità e quantità della selvaggina uccisa. Tali notizie debbono essere fornite alle autorità venatorie. Si noti inoltre che è proibita la caccia di tutti gli animali utili all'agricoltura.

In Polonia l'esercizio della caccia è riservato a coloro che, forniti di porto d'armi, posseggono in proprio o in società con altri cacciatori una riserva di caccia. Non esistono terreni di caccia liberi ed accessibili a tutti. Il rilascio del porto d'armi è soggetto a restrizioni e viene accordato di preferenza agli appartenenti al partito comunista, agli agenti di polizia e agli ufficiali dell'esercito. Salvo rarissime eccezioni, la caccia si svolge in forma di battuta che, per certe specie di selvaggina stanziale, come la lepre, viene effettuata una volta all'anno in ciascun territorio di caccia. Parte notevole di ogni terreno, generalmente un quarto o un quinto della sua superficie, deve essere esclusa dalla caccia e considerata zona di ripopolamento.

Nell'Unione Sovietica la caccia è in massima parte esercitata dai kolkoz i quali, in base alla legge 17 agosto 1933, organizzano brigate di cacciatori kolkoziani sottoposte ad un "piano produttivo" di caccia col relativo obbligo del conferimento all'ammasso di una determinata parte della cacciagione. I forestali hanno egual diritto nelle foreste affidate alla loro sorveglianza. I cacciatori delle città, che non dispongono di un terreno di caccia, vengono riuniti in società sportive, alle quali il Ministero dell'Istruzione e dello Sport assegna riserve particolari, dove essi possono andare a caccia. La direzione generale della caccia è tuttavia di competenza, anche secondo il decreto 5 dicembre 1939, delle relative direzioni presso il Ministero degli ammassi; la sorveglianza ed il controllo vengono compiuti da speciali guardie forestali, dalla milizia, da ispettori pubblici, ecc. Esiste in U.R.S.S. un istituto scientifico delle ricerche in materia venatoria, con 12 filiali e varie altre organizzazioni periferiche.

Come si vede, ovunque la caccia è riservata o controllata. In Rodesia e nel Transvaal si percorrono migliaia di chilometri di piste e di strade senza vedere, in terreno libero, un mammifero od un uccello, mentre le riserve, statali o private, sono ricchissime di selvaggina.

In Italia la riserva è considerata un privilegio, mentre essa è un vivaio di selvaggina che si diffonde intorno a beneficio dei cacciatori che, opportunamente disciplinati, potrebbero usufruirne.

Libera caccia e territorio libero di caccia sono concezioni esclusivamente italiane, che derivano in massima parte dalla mancanza di cultura naturalistica e zoologica che caratterizza il nostro Paese.

Alessandro Ghigi